



CITTÀ DI VIESTE

ORDINANZA

SETTORE TECNICO

N. 58 del 15-06-2023

REGISTRO GENERALE N. 198 DEL 15-06-2023

OGGETTO: ISTITUZIONE ISOLA PEDONALE ANNO 2023

RILEVATO che nel periodo estivo la popolazione residente aumenta notevolmente per la presenza di turisti e villeggianti, tanto da rendersi ineludibile disciplinare in modo conveniente la complessiva organizzazione cittadina;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi quello di approntare opportune misure per la tutela della incolumità pubblica e privata, il decoro della città, la pubblica igiene, nonché per tutelare il rispetto della quiete pubblica e dell'altrui persona;

RITENUTO che per raggiungere tali obiettivi è indispensabile emanare opportune e puntuali direttive agli organi preposti, invitando i cittadini, ospiti ed associazioni di categoria ad osservarle nell'interesse reciproco di una più ordinata e responsabile convivenza;

VISTO l'articolo 7 del nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. che al comma 9 prevede *"I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio"*;

RITENUTO quindi necessario individuare nuove misure di traffico per assicurare la migliore vivibilità complessiva, contribuendo a migliorare in generale la sicurezza della circolazione ed eliminando cause di inquinamento acustico ed atmosferico determinati dal transito dei veicoli;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. del 16 Dicembre 1992 N° 495 modificato dal D.P.R. del 16 settembre 1996 N° 610 e s.s.m.m.i.i.

VISTO l'art. 107 del D. Lgs N° 267/2000 e ritenuta la propria competenza in materia;

RITENUTA l'esigenza per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale N° 121 del 23.06.2017 istituyente le Zone a Traffico Limitato;

VISTO l'art. 3 del nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. che al comma 1.2 prevede *"Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali"*.

RITENUTO di dover intervenire a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale e pertanto, di regolare con la prevista segnaletica stradale i flussi di traffico all'interno dell'area di cui in premessa;

VISTO l'art. 5, 3° comma, l'art. 6, 4° comma lett. b), l'art. 7 comma 3°, l'art. 37 comma 3°, l'art. 39, 40 e l'art. 142 comma 2° del nuovo Codice della Strada che approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i.

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACCERTATA la propria competenza in materia, come disposto con Decreto N° 21/2021 emesso dal Sindaco del Comune di Vieste;

VISTA l'Ordinanza N° 166 del 05.07.2022 "Istituzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per la disciplina della circolazione veicolare sulle strade di competenza del Comune di Vieste"

ORDINA

1. Con decorrenza dal **17 Giugno 2023** dalle ore 20.00 alle ore 01.00 l'istituzione dell'area pedonale nelle seguenti vie:
 - Via Veneto (intera percorrenza)
 - Viale XXIV Maggio (fino all'incrocio con Via N. Tommaseo)
 - Via Madonna della Libera (da Lungomare E. Mattei a Corso L. Fazzini)
 - Corso C. Battisti (intera percorrenza)
 - Corso L. Fazzini (intera percorrenza)
 - Via S. Maria di Merino (da Corso Fazzini fino a incrocio con Corso Tripoli)
 - Viale Marinai d'Italia (intera percorrenza)
2. Il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 20.00 alle ore 01.00, nelle arterie stradali interessate dall'area pedonale, nei giorni e negli orari indicati al precedente punto fatta eccezione per:
 - a. I veicoli adibiti ai servizi di Polizia, di cui all'art. 12 del CDS, dei VV.FF., FF.AA., degli enti di Pubblico Soccorso adeguatamente riconoscibili da targa speciale;
 - b. Ai veicoli a servizio di persone disabili che espongono regolarmente il C.U.D.E. nel rispetto dell'articolo 188 del nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. che al comma 3 prevede:
"I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato."
3. Il divieto di transito dalle ore 20.00 alle ore 01.00, nelle arterie stradali interessate dall'area pedonale, nei giorni e negli orari indicati al precedente punto fatta eccezione per:
 - a. I veicoli adibiti ai servizi di Polizia, di cui all'art. 12 del CDS, dei VV.FF., FF.AA., degli enti di Pubblico Soccorso adeguatamente riconoscibili da targa speciale;
4. Il divieto di transito dalle ore 20.00 alle ore 01.00, nelle arterie stradali interessate dall'area pedonale è istituito il divieto di circolazione ai velocipedi a propulsione muscolare o elettrici o a pedalata assistita, ai monopattini anche elettrici e a tutti gli acceleratori di andatura (pattini, roller, skateboards).
5. Accesso e sosta consentiti a veicoli destinati a espletare attività tecniche o di cantiere, o per comprovate esigenze, previo rilascio di permesso da richiedere con congruo anticipo presso il Comando della Polizia Locale.
Tale permesso può essere:
 - Tipo A : permesso per accedere all'area pedonale senza possibilità di effettuare la sosta;
 - Tipo B : permesso per accedere e sostare all'interno dell'area pedonale.Il Comandante della Polizia Locale, fatte le opportune valutazioni potrà rilasciare permesso temporaneo con le dovute prescrizioni sul percorso da percorrere, che dovrà avvenire sempre secondo il principio del "tragitto più breve".
I veicoli autorizzati dovranno:
 - a) Procedere ad una velocità particolarmente ridotta, prestando la massima attenzione ai pedoni;
 - b) Sostare, solo se autorizzati e in modo tale da non costituire grave intralcio alla circolazione.

ORDINA ALTRESI'

Con decorrenza dal **17 Giugno 2023 e fino al 30 Settembre 2023** dalle ore 20.00 alle ore 01.00 l'interdizione della circolazione nelle strade intersecanti l'area pedonale, di seguito meglio indicate:

- Via Apeneste (da Via Santa Maria di Merino a Via Dott. Giuliani)
- Via Dott. Giuliani (da Via Apeneste a Via Principe di Napoli)
- Via Principe di Napoli (da Via Santa Maria di Merino a Via Dott. Giuliani)
- Via Regina Margherita (da Via Santa Maria di Merino a Via Dott. Giuliani)
- Via Fleming (da Viale XXIV Maggio a Via Leonardo da Vinci)
- Via IV Novembre (intera percorrenza)
- Via Milano (intera percorrenza)
- Via Napoli (intera percorrenza)
- Via Santa Eufemia (da via Santa Maria di Merino a Via Dott. Giuliani)
- Via Brigadiere Sollitto (da Via Benedetto Brin a Corso C. Battisti)
- Via Trento (intera percorrenza)
- Via Trieste (intera percorrenza)
- Via Valeri (intera percorrenza)

STABILISCE

Che venga apposta la segnaletica stradale prevista del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione per la disciplina di quanto ordinato.

La presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni altra disposizione precedentemente emanata in contrasto con il contenuto del presente provvedimento.

TRASMETTE

La presente ordinanza a:

- Al Comando Polizia Locale
- Alla Tenenza dei Carabinieri
- Alla Tenenza Guardia di Finanza
- All'Ufficio Circondariale Marittimo
- Alla Sottosezione Polizia Stradale
- Alla Stazione Carabinieri – Forestali – Parco
- All'Azienda Sanitaria Locale distretto di Foggia – Vieste

DISPONE

- L'INVIO agli altri uffici comunali per quanto di loro competenza e/o per opportuna conoscenza.
- L'INVIO agli organi di informazione locale (Retegargano, GarganoTV, Il Faro Settimanale) per l'opportuna divulgazione al pubblico ed agli operatori interessati o interessabili;

AVVERTE

Che, in ossequio alle direttive dell'Amministrazione Comunale, la chiusura dell'area pedonale sarà delimitata, oltre che dall'apposita segnaletica verticale, anche da transenne mobili, movimentate da personale incaricato dall'U.T.C.;

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

Tutto il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni e reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Vieste.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Puglia, ovvero in via straordinaria entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Data, 15-06-2023

IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO
Ing. Vincenzo Ragno

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*